

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "CIVICA ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA NICO PEPE" - UDINE

#### **Art. 1 Costituzione**

E' costituita, in conformità a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione "Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe" Istituto di formazione della Disciplina dello spettacolo.

#### **Art. 2 Sede**

L'Associazione ha sede in Udine, in Largo Ospedale Vecchio n. 10/2.

#### **Art. 3 Oggetto e scopo**

L'Associazione, che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di formazione e promozione della cultura e dell'arte nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia:

- svolge un ruolo peculiare e qualificato nell'arte teatrale con particolare riferimento al settore della formazione teatrale,
- promuove la formazione professionale ad alto livello, concorre ad uno sviluppo del teatro in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, assicura la conservazione del patrimonio storico teatrale della Commedia dell'Arte; garantisce le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo dei linguaggi teatrali e l'integrazione con le altre arti; promuove la drammaturgia italiana e contemporanea, assicurando nuove forme di rappresentazione, favorisce il ricambio generazionale nel campo delle attività teatrali;

In particolare l'Associazione si propone:

- la valorizzazione delle capacità artistiche dei giovani attraverso la realizzazione di attività di formazione e qualificazione professionale di attori, danzatori e registi e altre professioni legate al mondo dello spettacolo (teatrali, cinematografiche, musicali) e comunque per operatori dello spettacolo (animazione, organizzazione) mediante l'organizzazione di corsi specifici, nonché tutte le attività necessarie, preparatorie, complementari o comunque ad esse collegate, secondo quanto previsto dalle leggi europee, nazionali e regionali in materia di formazione e qualificazione;
- di organizzare attività teatrali di interesse sociale, attivando un servizio di educazione permanente con corsi specifici e attività collaterali di aggiornamento;
- di promuovere e realizzare spettacoli di interesse sociale;
- di attivare scambi con finalità formativa a carattere sociale e culturale;
- di realizzare la redazione, raccolta, stampa, diffusione e traduzione di studi, ricerche e progetti nonché curare l'organizzazione di manifestazioni, festivals, congressi di studio;
- di assumere, per il raggiungimento dei propri scopi, iniziative atte alla costituzione di sodalizi e enti che abbiano finalità simili o connesse alle proprie;
- di assumere, per il raggiungimento dei propri scopi, iniziative atte alla collaborazione con costituzione di sodalizi e enti che abbiano finalità simili o connesse alle proprie con l'obiettivo di incrementare-accrescere l'attività e la qualificazione dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
- di stabilire rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri enti e associazioni simili.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle

stesse.

Tali attività non dovranno comunque prevalere rispetto all'attività istituzionale.

#### **Art. 4 Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **Art. 5 Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione per conseguire i propri scopi può stipulare convenzioni con Enti pubblici, associazioni, cooperative, ditte.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento dell'attività.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all'atto di adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota triennale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario corrisposto all'atto dell'ammissione e al versamento della quota di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

Le quote associative non sono rivalutabili, né trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Art. 6 Fondatori, Soci dell'Associazione**

Sono soci (o aderenti) all'Associazione:

- i soci Fondatori;
- i soci entrati successivamente a far parte della Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto spetta qualunque sia il valore della quota associativa.

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi aderisce all'Associazione ha diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

In presenza di inadempimento agli obblighi di versamento oppure ad altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

#### **Art. 7 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Direttore artistico;
- il Comitato esecutivo;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Tecnico scientifico.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 8 Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

I soci sono tenuti a partecipare attivamente alle Assemblee.

L'Assemblea è convocata nella sede dell'Associazione, o in altro luogo, con delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente.

La convocazione ha luogo mediante apposito avviso affisso all'albo presso la sede sociale, con invio dell'avviso stesso a mezzo del servizio postale o di altro idoneo mezzo di comunicazione, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

L'avviso contenente l'ordine del giorno indica il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea, fissando anche l'ora della seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno stabilito per la prima, nel caso in cui questa non sia valida per mancanza del numero legale.

A ciascuno degli aderenti è attribuito un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

#### **Art. 9 Consiglio Direttivo, Presidente, Vice-Presidente e Direttore artistico**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci, cui compete la loro nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

L'Amministrazione comunale di Udine può nominare un suo rappresentante quale membro del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, grave impedimento o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la ratifica alla prima riunione dell'Assemblea.

Ai membri non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Revisore dei Conti. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della adunanza.

Ogni delibera del Consiglio direttivo è valida se approvata dalla metà più uno dei componenti il

Consiglio Direttivo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente e il vice-Presidente.

Il Presidente ha funzioni di rappresentanza e di promozione dell'attività dell'Associazione, è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha facoltà di delega delle proprie funzioni per singoli atti o categorie di atti, coordina e realizza l'attività della Associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni secondo i deliberati del Consiglio Direttivo ed è responsabile della produzione nei suoi aspetti organizzativi e amministrativi. Il Presidente dell'Associazione cura e gestisce la tenuta di regolari e complete scritture contabili adeguate all'attività dell'Associazione, anche avvalendosi dell'opera di terzi.

In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì come suo membro il Direttore artistico, che ha diritto di voto nelle deliberazioni consiliari. Il Direttore artistico ha la delega per la direzione artistica e organizzativa dell'Associazione.

La carica di Direttore artistico non è incompatibile con la carica di Presidente.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice-Presidente e il Direttore artistico durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

L'Associazione si obbliga, tramite il Consiglio Direttivo, a redigere annualmente il bilancio e il rendiconto, e ad adempiere gli obblighi in materia di scritture contabili secondo quanto stabilito dalla norma di legge in materia, riguardanti sia le attività istituzionali che le attività connesse.

#### **Art. 10 Comitato esecutivo**

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Direttore artistico.

Il Comitato esecutivo esplica i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 Revisore dei Conti**

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti partecipa di diritto alle adunanze della Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e dà pareri sui bilanci.

#### **Art. 12 Comitato Tecnico - scientifico**

Il Comitato Tecnico - scientifico è composto da almeno tre membri eletti ogni cinque anni dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato è organo garante, consultivo e propositivo dell'Associazione; in particolare, il Comitato può elaborare piani generali di lavoro, dare pareri ed indicazioni nell'ambito delle attività svolte, controllando la validità tecnico-scientifica delle stesse, e che esse siano volte alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

La carica di amministratore non è incompatibile con quella di membro del Comitato.

Per le riunioni del Comitato si applicano, ove compatibili, le norme previste dal presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 Rapporti di lavoro**

I soci possono instaurare con l'Associazione un normale rapporto di lavoro.

L'Associazione può avvalersi, per determinate prestazioni lavorative, anche dell'opera di terzi.

### **Art. 14 Avanzi di gestione**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Art. 15 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 16 Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalla parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvedere il Presidente del Tribunale di Udine.

### **Art. 17 Norme applicabili**

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente statuto vigono le disposizioni generali che regolano la materia civilistica.

VISTO: IL PRESIDENTE